

COMUNE DI SANGANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 02/03/2021

Il Regolamento è in vigore dal 01/01/2021 ed è stato ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 Oggetto del regolamento	5
Articolo 2 Classificazione del Comune	5
Articolo 3 Forme di gestione	
Articolo 4 Concessione del servizio	
Articolo 5 Presupposto del canone	7
Articolo 6 Soggetti passivi	7
Articolo 7 Le tariffe	8
Articolo 8 Tariffe annuali	8
Articolo 9 Tariffe giornaliere	8
Articolo 10 Regole per la quantificazione del canone	9
Articolo 11 Riduzioni del canone	9
Articolo 12 Occupazioni non assoggettate al canone	10
Articolo 13 Modalità di dichiarazione	11
Articolo 14 Versamento del canone	12
Articolo 15 Rimborsi	12
Articolo 16 Riscossione coattiva	13
Articolo 17 Interessi	13
Articolo 18 Funzionario responsabile	13
Articolo 19 Contenzioso	13
Articolo 20 Trattamento dei dati personali	14
Titolo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI	14
Capo I LE OCCUPAZIONI	14
Articolo 21 Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità	14
Articolo 22 Tipologie di occupazioni	14
Articolo 23 Determinazione della superficie di occupazione	15
Articolo 24 Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili	16
Articolo 25 Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	16
Capo II LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	16
Articolo 26 Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni	16
Articolo 27 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	16
Titolo III DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	18
Capo I LE OCCUPAZIONI	18
Articolo 28 Domanda di concessione	18
Articolo 29 Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio	19

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Articolo 30 Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali	19
Articolo 31 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico	19
Articolo 32 Autorizzazione ai lavori	19
Articolo 33 Occupazioni con ponti, scale ecc.	19
Articolo 34 Occupazione con tende e tendoni.....	19
Articolo 35 Durata e rinnovo della concessione.....	20
Articolo 36 Decadenza della concessione	20
Articolo 37 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni.....	20
Articolo 38 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni	20
Articolo 39 Rinuncia all'occupazione	21
Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	21
Articolo 40 Domanda e documentazione	21
Articolo 41 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	21
Articolo 42 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione	22
Articolo 43 Decadenza dell'autorizzazione.....	22
Articolo 44 Revoca dell'autorizzazione	22
Articolo 45 Variazione del messaggio pubblicitario	22
Capo III LE PUBBLICHE AFFISSIONI	23
Articolo 46 Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni	23
Articolo 47 Riduzioni	23
Articolo 48 Esenzioni	23
Articolo 49 Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni.....	24
Articolo 50 Spazi privati per le affissioni.....	24
Articolo 51 Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni	24
Titolo IV CANONE MERCATALE	
Articolo 52 Istituzione canone mercatale	
Articolo 53 Presupposto del canone	
Articolo 54 Soggetto passivo	
Articolo 55 Rilascio dei titoli autorizzativi	
Articolo 56 Criteri per la determinazione delle tariffe	
Articolo 57 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	
Articolo 58 Determinazione delle tariffe annue	
Articolo 59 Determinazione delle tariffe giornaliere	
Articolo 60 Determinazione del canone	
Articolo 61 Modalità e termini di pagamento del canone	
Articolo 62 Accertamenti - Recupero canone	
Titolo V DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI.....	28

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Articolo 63 Sanzioni e indennità	28
Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE	29
Articolo 64 Disposizioni finali e transitorie	29

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.

6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso (n. 3.746), quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, fermo restando che i comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita ai comuni con popolazione e fino a 10.000 abitanti.

2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone è suddiviso nelle zone (ovvero categorie) come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle zone (categorie) è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento, il seguente allegato:

- a) ALLEGATO A: classificazione per "ZONE" (categorie) in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione.
- b) ALLEGATO B: simulazione delle Tariffe e dei coefficienti di valutazione applicati

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

4. Le tariffe e i coefficienti di valutazione applicati (ALLEGATO B) vengono approvati annualmente dalla Giunta Comunale nella sessione di bilancio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 3 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

3. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate – Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, del canone può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.

4. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997 deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

6. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

7. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

Art. 4 – Concessione del servizio

1. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

2. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di concessione.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

3. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato direttamente a favore del Comune, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016.

4. Le disposizioni sulla riscossione diretta si applicano anche nel momento in cui la gestione del canone sia stata affidata ad un concessionario in forza di contratto stipulato precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e che sia stato esteso alla gestione del canone ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019.

Articolo 5
Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a diritti demaniali, quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e succ.ve modificazioni)

Articolo 6
Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

**Articolo 7
Le tariffe**

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

**Articolo 8
Tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Sangano la tariffa standard annua prevista è pari ad **€ 30,00**. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50 % rispetto alla 1a.
2. Alle occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

**Articolo 9
Tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

di Sangano la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad **€ 0,60**. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, (ALLEGATO B) nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Regole per la quantificazione del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'articolo 6 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni (ALLEGATO B) stabiliti dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici (allegato A del presente regolamento).

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'articolo 7 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni (ALLEGATO B) stabiliti dalla Giunta Comunale, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni (di cui agli allegati A del presente regolamento).

Articolo 11

Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) È disposta la riduzione del canone del 80% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

- d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
- a. per le occupazioni inferiori a un mese si applica la riduzione del 50%
 - b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene a tariffa ulteriormente ridotta del 50%;
- e) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e per quelle di somministrazione, le tariffe giornaliere sono ridotte del 50%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
- a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50%;
 - b. per le occupazioni superiori a 30 giorni si applica una riduzione del 50%.

Articolo 12

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n)** le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o)** i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p)** i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q)** i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r)** i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- s)** le tende fisse o retrattili (art. 3 comma 61 Legge 549/95);
- t)** i passi carrabili in generale (art. 3 comma 63 Legge 549/95);
- u)** le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche (art. 3 comma 63 Legge 549/95)
- v)** le occupazioni effettuate da espositori invitati in occasione della Fiera annuale comunale o in altre manifestazioni comunali;
- w)** le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Articolo 13

Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 23 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti, per le variazioni della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone, sempre che la variazione determini un aumento della superficie od una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al congruaggio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
4. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

Articolo 14
Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 260,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno (ovvero in quattro rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese)
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 260,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno (ovvero in quattro rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese).
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 835, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 15
Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 5,00 al netto degli interessi maturati.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 16
Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 17
Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 18
Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 19
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Articolo 20

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Titolo II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I

LE OCCUPAZIONI

Articolo 21

Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) passi e accessi carrabili;
 - f) ponteggi, steccati e simili;
 - g) cartelli pubblicitari e simili;
 - h) aree per spettacoli viaggianti;
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - k) tende, tendoni ecc.;
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 22

Tipologie di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.
4. Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

5. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, PEC, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Articolo 23

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Articolo 24

Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili

1. Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Articolo 25

Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro **1,50**.
2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Capo II

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 26

Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. Il Comune di Sangano, ai sensi dell'art. 1 c. 821 lett. c) , della L. n. 160/2019 non rientra tra quelli per cui è obbligatoria la predisposizione del "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari".
2. Quanto agli impianti per le affissioni, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 12 per ogni mille abitanti.

Articolo 27

Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
9. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
10. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
13. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
14. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
15. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Titolo III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

LE OCCUPAZIONI

Articolo 28

Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, commi da 816 a 836), nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
2. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
 - c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
 - e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
 - f) versare, alle scadenze stabilite, il canone, nella misura concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;
 - g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
 - h) esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico;
 - i) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
4. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito oltre che in contanti, a mezzo deposito di titoli di Stato o da questi garantiti, con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.
5. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dal registro di protocollo.
6. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo Regolamento Comunale di attuazione. Il Comandante

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

della Polizia Locale è responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dei provvedimenti di concessione od autorizzazione. Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

Articolo 29

Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

Articolo 30

Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Articolo 31

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

Articolo 32

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 33

Occupazioni con ponti, scale ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 34

Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Articolo 35

Durata e rinnovo della concessione

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo con apposito provvedimento.
3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Articolo 36

Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 37

Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Articolo 38

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Articolo 39

Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 40

Domanda e documentazione

1. La domanda per l'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità, dovrà pervenire al Comune di Sangano - Ufficio Protocollo, redatta in forma libera ovvero utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Se la domanda è riferita a installazioni pubblicitarie fuori dal centro abitato su strade provinciali la domanda dovrà essere indirizzata alla Città Metropolitana di Torino per il rilascio dell'autorizzazione. Andrà presentata in bollo se relativa a pubblicità commerciale, in carta libera negli altri casi prevista dalla normativa.
2. La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto da allegare alla domanda in relazione alle differenti tipologie di mezzi pubblicitari; in ogni caso andrà allegato un bozzetto del messaggio da esporre, riportante le quote relative all'impianto.
3. Relativamente agli impianti di tipo permanente, andranno inoltre sempre allegati:
 - a) un progetto quotato in scala dell'impianto, completo delle viste dello stesso, riportante l'indicazione dei materiali utilizzati e di relativa planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente e di fotomontaggio;
 - b) una dichiarazione resa dal soggetto interessato con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - c) certificazione di conformità alla normativa vigente in caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici.
4. La domanda dovrà contenere l'accettazione, in maniera esplicita, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale al momento vigente; l'accettazione di detto Codice è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità prevista nel presente Regolamento.
5. Il Funzionario del Settore Tecnico è responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

Articolo 41

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Entro 30 giorni dalla data del timbro di protocollo della domanda il responsabile del procedimento, ove l'istanza risulti irregolare o incompleta, può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori con comunicazione diretta all'interessato.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

2. L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. È ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
3. In base all'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il Dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 30 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza o sulle eventuali integrazioni, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di impianti permanenti.
4. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

Articolo 42

Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di:
 - a) osservare le prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, il Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione, nonché il presente Regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune, e comunque senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente deve essere applicata la targhetta prescritta dall'articolo 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 43

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) non venga ritirata entro 30 giorni dalla data di rilascio;
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 30 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

Articolo 44

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 45

Variazione del messaggio pubblicitario

1. Il titolare dell'autorizzazione per impianti permanenti, ad esclusione di quelli a messaggio variabile, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, deve farne

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 15 gg. Dalla richiesta di variazione, decorsi i quali il richiedente è in ogni caso da considerarsi autorizzato.

Capo III

LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 46

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è di euro 0,60 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 47

Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 48

Esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni non è dovuta per le seguenti fattispecie:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Articolo 49

Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

1. Gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche sono suddivisi nelle seguenti percentuali:
 - a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica: 20%;
 - b) spazi per affissioni di natura commerciale: 80%;

Articolo 50

Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi di cui all'articolo 45, comma 1, lett. c), dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.
2. Gli spazi privati verranno assegnati a seguito delibera di giunta.
3. L'iter autorizzativo può nascere in due modi:
 - a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società specializzata;
 - b) In virtù di riscontrate nuove esigenze e in conformità alle linee generali del piano. In ogni caso, dovranno essere contattate più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate, al fine di scegliere la migliore in rapporto alle esigenze del Comune.
4. Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione dell'offerta costituisce, nei limiti della congruità della stessa, titolo preferenziale.
5. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più di un terzo degli spazi privati destinati alle affissioni.
6. Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.

Articolo 51

Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
2. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 30,00. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro

Titolo IV

CANONE UNICO AREE MERCATALI

Art. 52 – Istituzione del canone

1. È istituito, su tutto il territorio comunale, a fronte del versamento del relativo diritto, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837 L. 160/2019.

2. Il canone di cui al comma 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al capo III del presente regolamento e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, la TARI di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 L. 147/2013.

Art. 53. Presupposto del canone.

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 54. Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata

Art. 55. Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento delle aree mercatali ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 56. Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia dell'occupazione;

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Art. 57. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 58. Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 30,00 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50% per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 59. Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro **0,60** per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50 % cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 60. Determinazione del canone

1. Si applica la tariffa giornaliera (diminuita del 25%) frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 % (la legge dice dal 30 al 40 per cento) sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni nei mercati dei titolari di posto fisso, la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa ridotta di un ulteriore 50%.
4. Per le occupazioni nei mercati dei cosiddetti "spuntisti" è previsto il versamento di una somma forfettaria, indipendentemente dalla dimensione dell'occupazione.
5. Per le occupazioni effettuate da ambulanti in occasione di fiere o mercati straordinari è previsto il versamento di una somma forfettaria, indipendentemente dalla dimensione dell'occupazione.

Art. 61 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 260,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 30.09)
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 260,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 30.09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'annualità in corso e di eventuali insoluti riferiti ad annualità precedenti.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 12 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 62 – Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Titolo V

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 63

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 13 del presente regolamento
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 64

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, salvo differimenti del termine ex lege, ancorchè di facoltativa applicazione per l'Ente.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dal 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.